

INDICE

1. **Disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi della Legge Regionale n.86/83** pag. 2

2. **Legge Regionale 27 luglio 1977, n.33: “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”** pag. 3-8

3. **Legge Regionale 23 giugno 1997, n.24 “Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”** pag. 9-11

4. **Legge Regionale 8 luglio 1989, n.24 “Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della Legge 16 dicembre 1985, n.752”** pag. 12-15

5. **Legge Regionale 24 marzo 2004, n. 5 – art. 11 “Disposizioni Per l’attività del settore apistico”** pag. 16

6. **Legge Regionale 28 ottobre 2004, n. 27 “Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale”** pag. 17-21

7. **L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 – “Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione”** pag. 22-23

8. **L.R. 8 agosto 1998, n. 14 – “Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione”** pag. 24-25

9. **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”** pag. 26-31

1. Disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi della L.R. 86/83.

Le sanzioni amministrative stabilite dalla L.R.86/83, riguardano anche le violazioni della L.R.9/77 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale", nonché le disposizioni della L.R. 33/77, quest'ultima valida in tutto il territorio regionale.

LEGGE REGIONALE 86/83 - sanzioni

ART.27	2. Le [...] sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art.11 della L.24 novembre 1981, n.689, nonché dagli articoli 28, 29 e 30 della presente Legge, avendo riguardo, in particolare, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, in ottemperanza agli obblighi di ripristino o recupero ambientale.
ART.28	Danno ambientale con possibilità di ripristino 1. [...] si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a £.1.000.000 ¹ . Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso a seguito della realizzazione della condotta vietata.
ART.29	Danno ambientale senza possibilità di ripristino 1. [...] si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a £.1.500.000 ² , determinato ai sensi del primo comma del precedente art.28.
ART.30	Danno ambientale di minima entità 1. [...] per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da £. 200.000 a £. 1.000.000 ³ . 2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta a £.100.000 ⁴ .

¹ Euro 516,46

² Euro 774,68

³ da Euro 103,00 a Euro 516,00

⁴ Euro 51,00

2. Legge Regionale 27 luglio 1977, n.33 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”.

La L.R.33/77, emanata in un periodo in cui la salvaguardia dell'ambiente in Lombardia era diventata una necessità molto sentita a livello ambientalista e politico, è stata poi sostituita in alcune sue parti dalla L.R. 86/83; successivamente, sono stati abrogati altri articoli per l'avvento di nuove e più complete leggi in materia di abbandono rifiuti.

Ciò che rimane della l.r. n. 33 è sicuramente l'intento di tutelare e salvaguardare ambienti particolari e specie di flora e fauna “minore”.

Possiamo anche aggiungere che si tratta di una legge fondamentale per le G.E.V., sia per i contenuti che per l'impianto sanzionatorio; per questa ragione, di seguito si riportano le tabelle di sintesi relative alla legge.

Titolo IV “Tutela della fauna minore”

Art.12 – Formica Rufa

Art.13 – Raccolta per scopi didattici e scientifici

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
FORMICA RUFA	Art.12 - Sono vietati la distruzione, la dispersione, l'alterazione, l'asportazione, nonché il commercio e la vendita di nidi, uova, larve, bozzoli e adulti.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad € 516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad € 51.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>
FORMICA RUFA	Art.13 - E' consentita la raccolta a fini scientifici e didattici; le persone incaricate della raccolta devono essere abilitate con atto scritto a cura del responsabile dell'istituto o ente o scuola.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad € 516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>

Titolo IV "Tutela della fauna minore"**Art.14 – Anfibi e molluschi****Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83**

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
LUMACHE	Art.14. E' vietata la cattura (genere Helix) dal 01.03 al 30.09; nel resto dell'anno è consentita la cattura col limite di 2 kg. al giorno per persona. E' sempre vietata la cattura durante la notte (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole).	Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €. 516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>
RANE	Art.14. Uova: vietate raccolta e distruzione; girini: vietate cattura e uccisione. Adulti: vietata la cattura dal 01.02 al 30.06; nel resto dell'anno è consentita la cattura col limite di 2 kg. al giorno per persona. E' sempre vietata la cattura durante la notte (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole).	Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>
ROSPI	Art.14. Sono sempre vietati la cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo.	Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>

Titolo IV "Tutela della fauna minore"**Art.15 – Gamberi****Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83**

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
GAMBERI	Art.15. Sono sempre vietati la cattura, il trasporto e il commercio dei gamberi d'acqua dolce (Astacus fluviatilis).	Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad

		€516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>
--	--	---

Titolo V “Tutela della flora spontanea”

Art.16 – Cotica erbosa superficiale

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
COTICA ERBOSA	Art.16. E' vietato asportare, trasportare, commerciare la cotica erbosa o lo strato superficiale dei terreni. Sono ammesse solo tre eccezioni: 1. operazioni direttamente connesse con le pratiche colturali (la cotica non deve però essere trasportata al di fuori del fondo da cui è stata prelevata); 2. opere edilizie, di urbanizzazione e di cava, debitamente autorizzate; 3. terreni destinati a vivai.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>

Titolo V “Tutela della flora spontanea”

Art.17 – Vegetazione erbacea e arbustiva

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83
VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA	Art.17. E' vietato danneggiare o distruggere la vegetazione spontanea presente nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni. Può farlo solo l'Autorità regionale per evitare l'eutrofizzazione delle acque lacustri. Sono fatti salvi i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad €. 516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i> Art.28 – “danno

		<p>ambientale con possibilità di ripristino". <i>Sanzione proporzionale.</i> Art.29 – "danno ambientale senza possibilità di ripristino". <i>Sanzione proporzionale.</i></p>
<p>VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA</p>	<p>Art. 17. E' vietato usare il fuoco o sostanze erbicide per eliminare la vegetazione erbacea e arbustiva: lungo le rive dei corpi d'acqua, naturali e artificiali, perenni e temporanei; lungo le scarpate e i margini delle strade; lungo le separazioni dei terreni agrari; nei terreni sottostanti le linee elettriche.</p>	<p>Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i> Art.28 – "danno ambientale con possibilità di ripristino". <i>Sanzione proporzionale.</i> Art.29 – "danno ambientale senza possibilità di ripristino". <i>Sanzione proporzionale.</i></p>

Titolo V "Tutela della flora spontanea"

(Art.18 – Flora spontanea protetta)

Art.19 – Raccolta controllata

Art.20 – Raccolta a fini scientifici e didattici

Art.21 – Divieto di danneggiamento

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
<p>FLORA SPONTANEA PROTETTA</p>	<p>Art.19 - E' ammessa la raccolta controllata: per ogni persona al giorno possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore, ma se la raccolta è operata da più raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per specie. I proprietari di terreni in cui vi sia la</p>	<p>Art.30 – "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i></p>

	flora spontanea protetta possono farsi autorizzare alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.	<i>Confisca amministrativa.</i>
FLORA SPONTANEA PROTETTA	Art.20 - E' consentita la raccolta a fini scientifici e didattici, e le persone incaricate della raccolta devono essere abilitate con atto scritto del responsabile dell'Istituto o ente o scuola.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>
FLORA SPONTANEA PROTETTA	Art. 21 - E' vietato estirpare o danneggiare radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree della flora spontanea protetta, di cui all'art.18 della L.R.33/77, i cui elenchi sono pubblicati a livello regionale e provinciale. Tale divieto non si applica se è inscindibilmente connesso con le pratiche colturali (ad esempio la falciatura).	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>

Titolo V “Tutela della flora spontanea”

Art.19 – Raccolta controllata

Art.20 – Raccolta a fini scientifici e didattici

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
FRUTTI DEL SOTTOBOSCO	Art.19 - E' ammessa la raccolta controllata: per ogni persona al giorno può essere raccolto al massimo 1 kg di frutti del sottobosco; se la raccolta è operata da più raccoglitori congiuntamente, possono essere raccolti complessivamente quattro kg di frutti del sottobosco. I proprietari di terreni in cui siano presenti frutti del sottobosco possono farsi autorizzare alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.	Art.30 – “danno ambientale di minima entità”. Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: €. 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad €. 51,00.</i> <i>Confisca amministrativa.</i>

FRUTTI DEL SOTTOBOSCO	Art.20 - E' consentita la raccolta a fini scientifici e didattici, e le persone incaricate della raccolta devono essere abilitate con atto scritto del responsabile dell'Istituto o ente o scuola.	Art.30 - "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: € 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad € 51,00.</i> Confisca amministrativa.
-----------------------	--	---

Titolo V "Tutela della flora spontanea"

Art.23 – Piante officinali

Sanzione – artt.28, 29 o 30 L.R. 86/83

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 33/77	SANZIONE L.R. 86/83 *
PIANTE OFFICINALI	La raccolta delle piante officinali, di cui all'elenco del Regio Decreto 772/32 e s.m.i., è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco competente per territorio. I nominativi delle persone autorizzate sono registrati presso ogni Comune.	Art.30 - "danno ambientale di minima entità". Sanzione: da €103,00 ad €516,00. Misura più favorevole: € 172,00. <i>In caso di totale assenza di profitto, può essere ridotta ad € 51,00.</i> Confisca amministrativa.

* L'applicazione dell'articolo 30 della L.R. 86/83, viene indicata dalla Circolare dell'Assessore Regionale all'Ambiente ed Ecologia n.256 del 09.01.1985.

3. Legge regionale 23 giugno 1997, n.24 “Raccolta, incremento e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

Gli obiettivi della presente legge, indicati nell'art.1, sono quelli di tutelare nel tempo i funghi e le loro relative nicchie ecologiche, nonché di permettere la gestione economica diretta della loro raccolta; tutte le norme di questa legge sono altresì conformi a quanto indicato nella legge quadro nazionale in materia di raccolta di funghi epigei freschi e conservati, n.352 del 23.08.1993.

Capo I – Raccolta dei funghi epigei

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.2 – i Comuni, anche associati, o la Comunità Montana se delegata da uno o più comuni del proprio territorio, possono determinare le modalità di autorizzazione e i criteri per il rilascio di permessi, anche mediante rilascio di tesserini stagionali, settimanali e giornalieri ⁵ .	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – la raccolta è consentita dall'alba al tramonto.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – il limite massimo di raccolta giornaliera x persona è di 3 kg., salvo che il limite sia superato da un solo esemplare o da un unico carpoforo di <i>Armillaria mellea</i> .	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale, senza altri attrezzi, salvo l'asportazione di <i>Armillaria mellea</i> per i quali è consentito il taglio del gambo.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi e degli attrezzi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – e' obbligatoria la pulizia sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli; non è obbligatoria la pulizia per gli	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00

	esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici.	<i>Confisca dei funghi</i>
--	---	----------------------------

¹ L'esercizio della raccolta senza autorizzazione o al di fuori della zona di validità del tesserino, nonché la mancata esibizione del tesserino entro 10 giorni dalla contestazione, oltre alla sanzione prevista dall'art.9 comporta il pagamento dell'autorizzazione giornaliera.

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – E' vietata la raccolta di ovuli chiusi di Amanita cesarea.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – E' vietato l'uso di contenitori di plastica per il trasporto.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.3 – E' obbligatorio l'uso di contenitori idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.5 – E' vietata la raccolta nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>
RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	Art.5 – E' vietata la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante.	Art.9 – da € 25,00 a € 51,00. Misura più favorevole: € 17,00 <i>Confisca dei funghi</i>

Capo II – Commercializzazione dei funghi freschi

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
VENDITA FUNGHI EPIGEI	Art.16 – E' vietata la vendita di funghi epigei freschi senza autorizzazione comunale.	Art.16 – da €258,00 a €1.032,00. Misura più favorevole: € 344,00
VENDITA FUNGHI EPIGEI	Art.16 – E' vietata la vendita di funghi epigei freschi senza che sia stato effettuato il controllo	Art.16 – da €258,00 a €1.032,00. Misura più favorevole: €

	previsto dall'ASL (art.12) o senza la certificazione dello stesso.	344,00
VENDITA FUNGHI EPIGEI	Art.16 – E' vietata la commercializzazione di funghi epigei freschi o conservati appartenenti a specie non ammesse (DPR 376/95 e art.13 della presente legge).	Art.16 – da €258,00 a €1.032,00. Misura più favorevole: € 344,00
VENDITA FUNGHI EPIGEI	Art.16 – E' vietata la vendita di funghi non riconoscibili ai sensi dell'art.15 della presente legge (funghi secchi e conservati).	Art.16 – da €258,00 a €1.032,00. Misura più favorevole: € 344,00

4. Legge regionale 8 luglio 1989, n.24 “Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati in attuazione dei principi della legge 16 dicembre 1985, n.752”.

Come si evince dal titolo della legge, anche in questo caso come per i funghi, la normativa persegue le finalità della legge nazionale in materia di tartufi. In particolare, si sottolineano i seguenti aspetti:

- ✓ Tutte le specie di tartufi sono considerate protette (art.2);
- ✓ La ricerca e la raccolta di tartufi è consentita solo a coloro che sono in possesso del tesserino di idoneità, con validità su tutto il territorio nazionale (art.8); per avere il tesserino è necessario superare un esame specifico (art.9);
- ✓ Gli enti preposti (Province, Enti Parco, Comunità Montane) provvedono al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate, i cui titolari e conduttori sono gli unici abilitati alla raccolta dei tartufi (art.12); gli stessi non pagano la tassa annuale di rinnovo del tesserino;
- ✓ Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale in terreni interessati da miglioramenti ambientali e di incremento boschivo con messa a dimora di piante tartufigene; per tartufaia coltivata si intende quella impiantata ex novo in territorio a vocazione tartufigena (art.12);
- ✓ Vi sono comunque particolari zone in cui la raccolta dei tartufi è vietata (art.11):
 - nelle riserve naturali integrali e orientate micologiche;
 - nelle aree di nuovo rimboschimento, prima che siano trascorsi 15 anni dalla messa a dimora delle piante;
 - nelle aree di particolare valore scientifico, indicate nelle carte a vocazione tartufigena;
 - nelle aziende faunistiche, ad eccezione delle ore notturne e nelle giornate a silenzio venatorio;
- ✓ La raccolta dei tartufi deve sempre essere svolta con l'ausilio di cani addestrati allo scopo (art.4).
- ✓ La Giunta Regionale predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, i calendari di raccolta dei tartufi, corredati di adeguata cartografia e di ogni documentazione ritenuta utile; gli altri Enti preposti sopra richiamati, possono elaborare proprie proposte, da inviare alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
RACCOLTA TARTUFI	Art.2 – comma 3. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi.</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – E' consentita solo la raccolta dei tartufi commestibili, compresi nell'elenco di cui alla L.752/85,art.2.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – La raccolta è consentita nell'arco delle 24 ore, ma solo nei periodi stabiliti annualmente dai calendari di raccolta.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – La raccolta deve sempre essere effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – Lo scavo con attrezzo (vanghetta o zappetta) deve avvenire solo dopo il rinvenimento da parte del cane e deve limitarsi a solo quel punto.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata:

		da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi e degli attrezzi.</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – E' obbligatorio riempire il buco derivante dalla asportazione del tartufo con il terriccio asportato.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00 <i>Confisca dei tartufi.</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.4 – Nel periodo di raccolta tartufi è vietata la lavorazione dei terreni tartufigeni, fatte salve le normali pratiche colturali.	Art.18 – da €103,00 a €1.032,00. <i>Misura più favorevole:</i> €206,00 Nelle zone di cui all'art.11, la sanzione va raddoppiata: da €206,00 a €2.065,00. <i>Misura più favorevole:</i> €412,00

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
RACCOLTA TARTUFI	Art.8 – comma 1. La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita solo a coloro che sono in possesso del tesserino.	Art.18 – da €103,00 a €516,00 <i>Misura più favorevole:</i> € 172,00 <i>Confisca dei tartufi.</i>
RACCOLTA TARTUFI	Art.8 Per il tesserino, rilasciato dalla Provincia, è necessario pagare alla Regione una tassa di concessione di £.18.000; il tesserino va vidimato ogni anno	Art.5, L.R.35/94 ⁶ . Da € 9,00 a € 18,00. <i>Misura minima applicabile:</i> €103,00

	presso l'ente che lo ha rilasciato, con pagamento annuale della tassa di cui sopra.	
RACCOLTA TARTUFI	Art.18 – Mancata esibizione del tesserino, di cui si è tuttavia in possesso. Il tesserino deve essere comunque esibito entro una settimana.	Art.18 – da € 5,00 a € 51,00. <i>Misura più favorevole: € 10,00</i>

¹ La L.R. 35/94 è relativa alla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e abroga la L.R. 25/80. La sanzione, secondo la L.R. 35/94 – art.5, deve avere come minimo il 100% e come massimo il 200% della tassa non pagata; in ogni caso la sanzione non può essere inferiore a £.200.000 (€ 103,00).

5. Legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 – art. 11 “Disposizioni per l’attività del settore apistico”.

La legge in oggetto contiene modifiche ad alcune leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio; in particolare, l'art. 11 è relativo alle disposizioni sul settore apistico mentre l'art. 12 riguarda la disciplina del nomadismo in apicoltura.

Le G.E.V. sono competenti solo per quanto concerne l'art. 11 – comma 3, mentre la vigilanza e le competenze sanzionatorie relative agli altri commi del medesimo articolo e al nomadismo in apicoltura di cui all'art. 12, sono in capo alle ASL.

Di seguito si riporta la scheda di riferimento per le G.E.V.:

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA	SANZIONE
TRATTAMENTI INSETTICIDI E ACARICIDI	Art. 11 – comma 3. E' fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: - sulle piante legnose ed erbacee dall'inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; - sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate.	Art. 11 comma 4 – da €25,00 a €75,00 <i>Misura più favorevole: € 25,00</i>

6. L.R. 28 ottobre 2004, n. 27

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale.

In seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 227/01, con la quale è stata rivista la definizione di bosco e di arboricoltura da legno ed introdotto l'obbligo degli interventi di compensazione a seguito di disboscamento, la Regione Lombardia ha emanato la L.R. n. 27/04, con la quale sono state abrogate la l.r. 8/76 e la l.r. 80/89.

La L.R. n. 27/04 prevede l'approvazione di norme forestali regionali (di prossima approvazione) le quali andranno a sostituire il Reg. Reg. n. 1/93, relativo alle Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, e la L.R. n. 9/77 "Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale"

Capo II – Difesa del patrimonio silvo-pastorale.

Artt. 4 – 5 - 6

Sanzioni: art. 23

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 27/04	SANZIONE L.R. 27/04
TRASFORMAZIONE DEL BOSCO	Art. 4. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza [...]	Art. 23 – "trasformazione del bosco senza autorizzazione o in difformità alla stessa" o "per la mancata realizzazione di interventi compensativi prescritti dall'autorità" Sanzione: da €. 100,00 ad €. 300,00 per ogni 10 mq. o frazione di superficie. <i>Misura più favorevole: €. 100,00 ogni 10 mq. o frazione di superficie.</i> <i>Obbligo di ripristino.</i>
TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO	Art. 5. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica permanente delle	Art. 23 – "trasformazione del suolo senza autorizzazione o in difformità alla stessa" Sanzione: da €. 50,00 ad €. 150,00 per ogni 10 mc. di

	<p>modalità di utilizzo ed occupazione [dello strato superficiale] dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico. Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo sono vietati, salvo autorizzazione rilasciata in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche, ove esistenti, contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali di cui all'articolo 8.</p>	<p>suolo trasformato o sua frazione. <i>Misura più favorevole: €.</i> <i>50,00 ogni 10 mc. di suolo trasformato o sua frazione.</i> <i>Misura più favorevole: €.</i> <i>50,00.</i> <i>Obbligo di ripristino.</i></p>
<p>TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E TRASFORMAZIONE D'USO DEL SUOLO (CON LA STESSA AZIONE)</p>	<p>Art. 4 e Art. 5 – vedere sopra</p>	<p>Art. 23 – “con la medesima condotta trasformazione del bosco e d'uso del suolo senza autorizzazione o in difformità alla stessa” Sanzione: delle due si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata di 1/3. <i>Obbligo di ripristino.</i></p>
<p>INCENDI BOSCHIVI</p>	<p>Art. 6 – [...] 4. in occasione di condizioni meteorologiche o ambientali favorevoli allo svilupparsi degli incendi boschivi il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi su tutto o parte del territorio regionale, impartendo le prescrizioni necessarie.</p>	<p>Art. 23 – “danneggiamento superfici boscate a mezzo del fuoco” Sanzione: da €. 100,00 ad €. 500,00 per ogni 100 mq. di superficie. <i>Misura più favorevole: €.</i> <i>166,00 ogni 100 mq. di superficie</i></p> <p>“danneggiamento superfici boscate a mezzo del fuoco” nei periodi di rischio di cui al comma 4 Sanzione: da €. 300,00 ad €. 3.000,00 per ogni 100 mq. di superficie. <i>Misura più favorevole: €.</i> <i>600,00 ogni 100 mq. di superficie</i> <i>Obbligo di ripristino.</i></p>

Capo IV - “La gestione delle risorse silvo-pastorali”

Artt. 11 – 14

Sanzione – art. 23 - L.R. 27/04

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 27/04	SANZIONE L.R. 27/04
INTERVENTI IN AREE BOScate SENZA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (TAGLI BOSCO)	Art. 11 - L'esecuzione di attività selvicolturali in conformità alle norme forestali regionali è subordinata alla presentazione di una denuncia di inizio attività all'ente competente per territorio [...]	Art. 23 – “mancata denuncia di inizio attività”. Sanzione: €. 50,00 Nel caso la tipologia dell'intervento avrebbe reso necessaria la presentazione di elaborati tecnici sanzione elevata ad €. € 500,00. <i>Obbligo di ripristino</i>
INTERVENTI IN AREE BOScate NON CONFORMI ALLE NORME FORESTALI VIGENTI (TAGLI BOSCO)	Art. 11 - Con regolamento regionale sono approvate le norme forestali regionali, con disposizioni distinte per tipi forestali, prevedendo norme dedicate alla gestione selvicolturale all'interno delle aree protette. Le attività selvicolturali, ovunque esercitate, devono essere conformi alle norme forestali regionali [...]	Art. 23 – “mancato rispetto delle norme forestali regionali”. Sanzione: da €. 50,00 ad €. 103,00 per ogni 1.000 mq. o frazione di superficie. <i>Misura più favorevole: €. 34,00 ogni 1.000 mq. o frazione di superficie.</i>
ALBERI MONUMENTALI	Art.14. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico ed ambientale della Lombardia, la Giunta regionale promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale, in conformità alla normativa regionale vigente	Art. 23 – “distruzione o danneggiamento alberi monumentali”. Sanzione: fissa pari al triplo del valore indicato nella tabella A.

ALLEGATO A

Sanzioni per il danneggiamento di singole piante, di cui all'articolo 23, commi 5 e 6				
		Classi diametriche (in cm a 1,30 m di altezza)		
GRUPPO BOTANICO	Piccole	Medie	Grandi	Eccezionali
	20-25- 30-35-40	45-50- 55-60- 65	70-75-80- 85-90-95	100 e oltre
Gimnosperme a crescita lenta: Pinus cembra, Pinus uncinata, Taxus baccata	€ 175,00	€ 375,00	€ 625,00	€ 1.000,00
Altre Pinacee, Cupressacee	€ 125,00	€ 275,00	€ 450,00	€ 700,00
Acer, Castanea, Fagus, Fraxinus, Juglans, Platanus, Prunus avium, Quercus, Tilia, Ulmus	€ 200,00	€ 400,00	€ 675,00	€ 1.100,00
Alnus, Betula, Carpinus, Celtis, Crataegus, Ilex, Morus, Ostrya, altri Prunus, Populus, Robinia, Salix Sorbus e altre Angiosperme autoctone	€ 125,00	€ 325,00	€ 575,00	€ 975,00
Acer negundo, Ailanthus altissima, Prunus serotina e altre specie esotiche non contemplate oppure inserite nell'elenco di specie vietate di cui all'articolo 11, comma 5, lettera e)	€ 11,50	€ 23,00	€ 34,50	€ 46,00

Capo V – Promozione dell'economia forestale. Associazionismo, filiera bosco-legno ed infrastrutture territoriali.

Art. 21 – Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo.

Sanzioni: art. 23

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 27/04	SANZIONE L.R. 27/04
TRANSITO CON MEZZI A MOTORE	Art. 21. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e	Art. 23 – “transito senza autorizzazione” Sanzione: da €100,00 ad €. 300,00. Misura più favorevole: €.

	<p>di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.</p>	<p>100,00. <i>In caso di transito in difformità all'autorizzazione rilasciata, riduzione a €. 33,00.</i></p>
<p>GRU A CAVO, FILI A SBALZO</p>	<p>Art. 21. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o riserva regionale.</p> <p>Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.</p>	<p>Art. 23 – “installazione gru a cavo e fili a sbalzo senza autorizzazione” Sanzione: da €. 500,00 ad €. 1.500,00. Misura più favorevole: €. 500,00.</p>

7. L.R. 10 gennaio 1989, n. 2 – “Disciplina della ricerca e raccolta di minerali da collezione”

La L.R. 2/89, fu emanata con l'obiettivo di disciplinare la ricerca e la raccolta di minerali da collezione, in considerazione del loro valore scientifico e didattico, tutelando il patrimonio mineralogico e naturalistico regionale.

A tal fine vennero definiti quali fossero, e sono tutt'oggi, le modalità e i mezzi per una raccolta di minerali non eccessivamente invasiva ovvero attrezzature esclusivamente di tipo manuale (martelli o mazze del peso massimo di chilogrammi 3, scalpelli di lunghezza non superiore a quaranta centimetri, piccozze e badili di lunghezza non superiore a metri 1,50), vietando assolutamente l'uso di esplosivi ed autorizzando all'utilizzo di mezzi meccanici soltanto i dipartimenti e gli istituti universitari e i musei naturalistici di enti locali, esclusivamente per l'estrazione di minerali di particolare rilevanza scientifica o per documentate esigenze di ricerca.

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 2/89	SANZIONE L.R. 2/89
RACCOLTA MINERALI	Art. 2. La ricerca e la raccolta di campioni di minerali deve essere effettuata, nel rispetto delle limitazioni di cui ai successivi articoli, con tecniche e modalità che garantiscano il rispetto dell'equilibrio idrogeologico complessivo e puntuale dello strato umifero, della stabilità del terreno nonché dell'integrità della eventuale parte restante del giacimento di minerale, e che non comportino interferenze negative con la flora e con la fauna stanziale o migratoria.	Art. 9 – "uso di materiali esplosivi" Sanzione: da €. 25,00 ad €. 258,00. <i>Misura più favorevole: €. 50,00.</i> <i>Confisca del materiale raccolto.</i>
MEZZI DI RACCOLTA	Art. 3. È vietato l'uso di materiali esplosivi	Art. 9 – "uso di materiali esplosivi" Sanzione: da €. 1.291,00 ad €. 2.582,00. <i>Misura più favorevole: €. 860,00.</i> <i>Confisca del materiale utilizzato e raccolto.</i>
MEZZI DI RACCOLTA	Art. 3. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo meccanico, quali macchine perforatrici e leve idrauliche	Art. 9 – "uso di mezzi meccanici" Sanzione: da €. 258,00 ad €. 1.032,00.

		<p>Misura più favorevole: €. 344,00.</p> <p>Confisca del materiale utilizzato e raccolto .</p>
RACCOLTA IN GROTTI E CAVITÀ NATURALI	<p>Art. 5. È comunque vietata la raccolta di campioni di calcite e aragonite ubicati in grotte o cavità naturali.</p>	<p>Art. 9 – "uso di mezzi meccanici"</p> <p>Sanzione: da €. 258,00 ad €. 1.032,00.</p> <p>Misura più favorevole: €. 344,00.</p> <p>Confisca del materiale utilizzato e raccolto .</p>
LIMITI QUANTITATIVI	<p>Art. 5. I quantitativi massimi asportabili individualmente nel corso di una giornata sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non più di due esemplari pro-capite di campioni di minerali; - non più di dieci esemplari pro-capite di campioni di minerali in complesso; <p>per gruppi di più di cinque persone valgono i seguenti quantitativi massimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non più di dieci esemplari complessivamente di campioni di minerali; - non più di cinquanta esemplari di campioni di minerali in complesso 	<p>Art. 9 – "superamento quantitativi di raccolta"</p> <p>Sanzione: da €. 51,00 ad €. 258,00.</p> <p>Misura più favorevole: €. 86,00.</p>

8. L.R. 8 agosto 1998, n. 14 – “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava”

La L.R. 14/98 è legge di difficile applicazione, in quanto dai contenuti molto tecnici, se si considera poi che, ai sensi dell'art. 30 comma 2 la collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie nelle attività di vigilanza avviene previ accordi tra l'Ente Gestore del Servizio di Vigilanza e i Comuni interessati, essa è applicata dalle G.E.V. solo in poche realtà territoriali e pochissime occasioni.

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA L.R. 2/89	SANZIONE L.R. 2/89
AUTORIZZAZIONE	<p>Art. 12 - La coltivazione delle sostanze minerali di cava è soggetta ad autorizzazione</p>	<p>Art. 29 – "coltivazione di sostanze minerali senza autorizzazione o concessione" Sanzione: da 30 a 60 volte l'importo dovuto annualmente al Comune (variabile in relazione al materiale scavato) e comunque non inferiore a €. 10.329,00.</p> <p>Art. 29 – "materiale scavato in eccedenza rispetto all'autorizzazione" – come sopra ridotto del 50%.</p> <p>Art. 29 – "inosservanza di altri obblighi imposti dall'autorizzazione" Sanzione: da €. 2.582,00 ad €. 5.164,00. Misura più favorevole: €. 1.721,00.</p>
ACCESSO AI DATI ESTRATTIVI	<p>Art. 26. I titolari di autorizzazione e di concessione sono tenuti a denunciare periodicamente alla Provincia competente i dati statistici relativi ai materiali estratti.</p> <p>I titolari di autorizzazione e di concessione debbono mettere a disposizione dei funzionari incaricati tutti i</p>	<p>Art. 29 - "inosservanza agli obblighi di comunicazione dati estrattivi" Sanzione: non superiore al 10% degli importi previsti per le violazioni relative ad altri obblighi autorizzativi</p>

	mezzi necessari onde favorire le attività di controllo.	
MATERIALI DI RISULTA	<p>Art. 35. I materiali di risulta provenienti dagli scavi autorizzati, se non riutilizzati entro cantiere di produzione o fuori di esso, devono essere trattati in impianti di cava o altri impianti se il loro volume supera i 30.000 mc., previa denuncia di prelievo e trasporto (Provincia).</p> <p>In caso di commercializzazione il materiale di risulta è soggetto al pagamento di diritti di escavazione per i volumi eccedenti a 30.000 mc.</p>	<p>Art. 29 - "violazioni obblighi relativi ai materiali di risulta"</p> <p>Sanzione: non superiore al 10% degli importi previsti per le violazioni relative ad altri obblighi autorizzativi</p>

9. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”

Il D.Lgs. 152/06, emanato con l'intento di riunire diversi ambiti della normativa ambientale ed adeguarla alle nuove disposizioni comunitarie, si è di fatto rilevata, sotto certi aspetti, addirittura in contrasto con le stesse ed è attualmente è oggetto di revisione da parte dell'attuale governo.

Relativamente alle competenze del servizio di vigilanza ecologica volontaria il D.Lgs. ha abrogato il D.Lgs. 22/94 (il cosiddetto Decreto Ronchi) e la L.R. 62/85 non consentendo, allo stato attuale della normativa statale e regionale vigente, l'attività di accertamento di illeciti amministrativi in materia di abbandono di rifiuti e scarichi idrici, da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Al fine di ridare senso all'attività svolta dalle G.E.V., che fin dalla loro istituzione (1985) hanno sempre operato oltre che nelle attività di sensibilizzazione anche in quella di repressione degli illeciti amministrativi relativi alle suddette materie, dovrebbe essere di prossima emanazione un nuovo Decreto del Presidente della Regione Lombardia, in sostituzione del D.P.Reg. del 9 agosto 2005, n. 12482, che consentirà alle G.E.V. di applicare il D.Lgs. 152/06 ai fini sanzionatori dell'abbandono di rifiuti ed il Regolamento Regionale 3/03 ai fini sanzionatori degli scarichi idrici non autorizzati e/o abusivi.

Parte IV - “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”

Norma violata:

Titolo I – Gestione dei rifiuti

Capo I – Disposizioni generali

Art. 192 - Divieto di abbandono

Sanzione:

Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I – Sanzioni

Art. 255 – Abbandono rifiuti

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA D.LGS. 152/06 TITOLO I – CAPO I – ART. 192	SANZIONE D.LGS. 152/06 TITOLO VI – CAPO I – ART. 255
ABBANDONO RIFIUTI	Art.192 – 1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo sono vietati. 2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle	Art.255 – Rifiuti non pericolosi e rifiuti non ingombranti: Sanzione: da €. 25,00 a € 150,00. Misura più favorevole: €. 50,00.

	acque superficiali e sotterranee.	Tutti gli altri rifiuti: Sanzione da €. 105,00 ad €. 620,00. Misura più favorevole: €. 206,00.
--	-----------------------------------	--

N.B.

Ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/06, nel caso siano i titolari di imprese o i responsabili di enti ad effettuare l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti o la loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto dell'art. 192 comma 1 e 2, essi sono puniti:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Ovviamente in questi casi le G.E.V. sono escluse dai compiti di accertamento di tali illeciti ma potranno effettuare esclusivamente segnalazione di tali illeciti.

Parte III - "Parte terza Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"

Norme violate:

Reg. Reg. n. 3/06 artt. 5-6-7-8

Sanzione:

Titolo V – Sanzioni

Capo I – Sanzioni amministrative

Art. 133 – Sanzioni amministrative

ARGOMENTO	NORMA VIOLATA R.R. N. 3/06	SANZIONE D.LGS. 152/06 TITOLO VI – CAPO I – ART. 255
<p align="center">SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE</p>	<p>Art. 7 - Nelle zone servite da reti fognarie, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate sono allacciati alle reti stesse, nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato.</p> <p>Gli scarichi sono allacciati alla rete fognaria entro due anni ed entro lo stesso termine i titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi realizzati per l'effettuazione degli scarichi nei recapiti di cui al comma 3 e alle bonifiche necessarie.</p>	<p>Art. 133 – Rifiuti non pericolosi e rifiuti non ingombranti: Sanzione: da €. 6.000,00 ad € 60.000,00. Misura più favorevole: €. 12.000,00.</p>
<p align="center">SCARICHI DI INSEDIAMENTI ISOLATI</p>	<p>Art. 8 - I nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquante a.e. non possono essere recapitati:</p> <p>a) in corpi d'acqua superficiali; b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi</p>	

	<p>delimitate dalla fascia di un chilometro dalla linea di costa.</p> <p>Tali scarichi devono essere sottoposti a trattamento mediante</p> <p>a) vasca Imhoff o fossa settica,</p> <p>b) trincee di sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno.</p> <p>Le acque meteoriche derivanti dagli insediamenti di cui al comma 1 sono raccolte separatamente, avviando al trattamento esclusivamente le acque reflue. [...]</p> <p>Gli scarichi in atto degli insediamenti isolati devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>	<p>Art. 133 Sanzione: da €. 600,00 ad € 3.000,00. Misura più favorevole: €. 1.000,00.</p>
--	---	---

N.B. – seguono definizioni R.R. N. 3/06

Art. 5 -Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche.

1. Sono da considerare acque reflue domestiche, secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 152/99 (abrogato dal D.Lgs. n. 152/06), oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, le acque reflue derivanti dalle attività indicate nell'allegato A.

2. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99 (abrogato dal D.Lgs. n. 152/06), le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.

3. L'assimilazione di cui al comma 2 non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 2, lettera s) del D.Lgs. n. 152/99 (abrogato dal D.Lgs. n. 152/06), e alle acque di raffreddamento.

4. L'autorità competente, sulla base dell'esame delle attività da cui derivano le acque reflue, può procedere alla valutazione della assimilazione delle acque stesse, senza necessità di eseguire accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc..

5. La determinazione degli abitanti equivalenti (di seguito a.e.) degli scarichi di acque reflue assimilate è fatta con riferimento:

a) al giorno in cui annualmente si registra, in relazione alla tipologia ed all'eventuale stagionalità delle lavorazioni, il carico organico biodegradabile di punta, calcolato quale prodotto del volume giornaliero e dell'inerente concentrazione media di BOD5, misurata a monte di ogni trattamento delle acque reflue scaricate;

b) al carico di cui alla lettera a) diviso per il valore assunto per la definizione di abitante equivalente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 152/99 (abrogato dal D.Lgs. n. 152/06),

6. Nei casi di cui al comma 4, per la determinazione degli a.e. può farsi riferimento a studi di carattere specialistico o a dati di letteratura caratterizzati da elevata affidabilità.

Art. 6 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 152/99 (abrogato dal D.Lgs. n. 152/06).

Allegato A

Acque reflue domestiche

1. Le acque reflue derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni;

2. In quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da:

a. laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;

b. lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;

c. vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;

d. attività alberghiera e di ristorazione.